

AGGIORNAMENTO V BANDO DEL 27 MAGGIO 2022

Quesito 31 (inserito in Sezione 1 “Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari”)

Relativamente ai soggetti proponenti dei contratti di filiera si chiede se una società consortile, formata esclusivamente da Organizzazioni dei produttori ortofrutticole (O.P.) riconosciute ai sensi della normativa europea e nazionale, riconosciuta dal MIPAAF anche come Organizzazione Comune ai sensi del D.Lgs. 102/2005, avente tra i propri scopi e funzioni anche l'obiettivo di assistere e coordinare le OP associate ed il cui statuto prevede espressamente la possibilità di presentare progetti di interesse comune per le Organizzazioni socie allo scopo di rendere più funzionali le attività delle stesse, possa qualificarsi come soggetto proponente dei contratti di filiera.

R: Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) dell'Avviso, il soggetto riportato rientra tra i potenziali soggetti proponenti.

Quesito 32 (inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Si richiede se la Banca Autorizzata possa essere individuata in un istituto appartenente allo stesso gruppo bancario di una delle banche finanziatrici dello specifico contratto di filiera. In particolare, si richiede se tale fattispecie ottemperi a quanto previsto dall'art.12.5 del DM. 0673777 del 22 dicembre 2021.

R: La Banca Autorizzata deve essere scelta dall'elenco delle Banche Finanziatrici tra quelle individuate dai Soggetti beneficiari. Nel caso in cui sia richiesta agevolazione solo sotto forma di contributo in conto capitale, deve essere scelta dall'elenco delle Banche Autorizzate.

Quesito 33 (inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Si chiede se i beneficiari che presentino progetti con investimenti superiori ai limiti delle tabelle 1A e 2A possano presentare interventi in tabella 3A a partire da 5000 euro.

R: Si rappresenta che nel caso in cui il soggetto beneficiario presenti un Progetto con interventi che superano i limiti minimi di cui all'articolo 5, comma 3 dell'Avviso, può proporre interventi a partire da 5.000 euro per gli aiuti previsti dalla tabella 3 A.

Quesito 34 (inserito in Sezione 1 “Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari”)

Si richiede se la Cooperativa OP(...) possa essere ammessa come Soggetto Proponente di un contratto di filiera.

R: Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. a) dell'Avviso, il soggetto riportato rientra tra i potenziali soggetti proponenti.

Quesito 35 (inserito in Sezione 1 “Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari”)

Si richiede se il contratto di filiera possa essere stipulato tra soggetti appartenenti al medesimo gruppo.

R: Laddove ogni singolo soggetto risulti associato o collegato, sulla base dei criteri indicati dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 702/2014 e s.m.i. o dall'allegato I del Regolamento (UE) n. 651/2014 e s.m.i che definiscono l'“impresa unica”, risultando Grande impresa deve integrare la documentazione del proprio progetto presentando anche lo scenario controfattuale.

Quesito 36 (inserito in Sezione 9 “Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi”)

Si richiede se sia prevista una durata minima e/o massima del contratto.

R: Ai sensi dell'articolo 14, comma 2 dell'Avviso, si rappresenta che gli interventi devono essere realizzati entro 4 anni a partire dalla data di stipula del Contratto di filiera e comunque non oltre il II trimestre 2026. Pertanto, non è prevista una durata minima degli interventi.

Quesito 37 (inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Si richiede se per la realizzazione di opere edili sia necessario già essere in possesso delle dovute autorizzazioni.

R: Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lett. e) dell'Avviso, per la presentazione della domanda di agevolazione è necessario che un tecnico abilitato attesti mediante apposita dichiarazione che il suolo e gli immobili interessati dal Progetto sono rispondenti, in relazione all'attività da svolgere, ai vigenti specifici vincoli edilizi, urbanistici e di destinazione d'uso e, nel caso in cui il Progetto preveda la realizzazione di interventi che necessitano di concessioni e/o autorizzazioni, l'inesistenza di motivi ostativi al loro rilascio ovvero che le opere previste rispettano la normativa urbanistica ed edilizia. Ai sensi, invece, dell'articolo 10, comma 9, lett. b) è necessario che ciascun Soggetto beneficiario presenta, tra gli altri, copia della domanda per il rilascio delle concessioni/autorizzazioni e nulla osta necessari per la realizzazione dell'intervento. In ogni caso, ai fini dell'efficacia del contratto, entro il termine di 120 giorni dalla sottoscrizione, salvo proroghe motivate, deve essere presentata la documentazione comprovante il rilascio delle concessioni, autorizzazioni, licenze e nulla osta delle competenti pubbliche amministrazioni necessarie alla realizzazione dei progetti ammessi alle agevolazioni.

Quesito 38 (inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Si richiede se le agevolazioni di cui all'Avviso siano cumulabili con altri aiuti pubblici e in particolare con Transizione 4.0

R: R: Si rappresenta che il tema afferente al cumulo con interventi agevolativi e/o bonus fiscali è in continua evoluzione e ha interessato, tramite quesiti *ad hoc*, sia la Commissione europea sia Agenzie e Amministrazioni nazionali (tra cui, l’Agenzia delle Entrate e il Ministero dell’Economia e Finanze). Allo stato, non è stato fornito da tali organismi un riscontro univoco sul tema che sarà, pertanto, gestito in apposita FAQ successivamente pubblicata.

Quesito 39 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Si richiede se diversi distinti beneficiari possano candidare progetti di R&S in uno stesso contratto di filiera.

R: Non si ravvisano motivi ostativi nel presentare singoli progetti con investimenti esposti in tabella 4A.

Quesito 40 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Si richiede se uno o più progetti di R&S possano essere presentati da una Rete di Imprese e, in tal caso, se il limite di 400.000 euro debba essere riferito al totale delle azioni di R&S delle diverse imprese oppure all’investimento di ciascuna impresa.

R: La rete di impresa, se definita come autonomo soggetto giuridico, può accedere alle agevolazioni in qualità di Soggetto beneficiario. Il limite di 400 mila euro deve riferirsi, pertanto, al totale delle azioni di R&S.

Quesito 41 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Si richiede se l’articolazione della filiera vivaistica, tutta riconducibile nella produzione primaria di cui si parla nella Tabella 1.A, corrisponda adeguatamente alla condizione di presenza nel progetto di almeno due segmenti di filiera.

R: Si rimanda alle FAQ n. 26 e 27.

Quesito 42 (inserito in Sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Si richiede se un contratto di filiera rispetti il criterio della multiregionalità avendo interventi localizzati in Emilia-Romagna per l’85% della spesa complessiva di programma mentre il restante 15% è riconducibile a spese afferenti ad un Progetto di Ricerca e Sviluppo di un singolo beneficiario in Regione Toscana.

R: Fermo restando che ai fini della verifica del requisito della multiregionalità si considera la localizzazione fisica dell’investimento, si conferma la correttezza dell’interpretazione citata. La percentuale massima pari all’85% costituisce un criterio di ammissibilità che deve essere garantito

per tutta la durata del contratto, pena la revoca delle agevolazioni concesse al Programma di investimenti.

Quesito 43 (inserito in Sezione 1 “Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari”)

Si richiede se un'impresa che svolga prevalentemente o del tutto attività di ricerca possa essere ricompresa nel regime di aiuti.

R: Si rappresenta che possono accedere alle agevolazioni gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca.

Quesito 44 (inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Ambito di valutazione “2. Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati” Si richiede se uno stesso investimento può essere conteggiato per l'attuazione di più obiettivi ambientali e come tale se l'importo di una stessa spesa può essere conteggiato più volte con riferimento ai diversi obiettivi assolti.

R: Sì, è possibile che un medesimo investimento contribuisca al perseguimento di due differenti obiettivi ambientali. Si ricorda che per il computo delle “risorse per la realizzazione degli interventi di cui agli artt.10-15 del Reg. (UE) 2020/852” sono presi in considerazione esclusivamente gli importi direttamente connessi al perseguimento dell'obiettivo ambientale.

Quesito 45 (inserito in sezione 2 Condizioni di ammissibilità)

Spese per attività di R&S (TAB 4.A). Si richiede se il progetto di R&S deve essere proposto da 1 SOLO BENEFICIARIO oppure può essere presentato un progetto di R&S con più partner (Es. Ente di ricerca capofila + PMI).

R: Si rappresenta che ai sensi dell'art. 31 del regolamento UE 702/2014 gli aiuti a valere sulla citata tabella 4A sono concessi direttamente all'organismo di ricerca e diffusione della conoscenza e non devono comportare la concessione diretta di aiuti non connessi alla ricerca a favore di un'impresa di produzione, trasformazione o commercializzazione di prodotti agricoli, né fornire un sostegno in termini di prezzo ai produttori.

Nel medesimo contesto regolamentare, ai fini della predisposizione del citato progetto, si rimanda alla definizione di "organismo di ricerca e di diffusione della conoscenza": *un ente (quali le università o gli istituti di ricerca, le agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, gli intermediari dell'innovazione, gli enti collaborativi reali o virtuali orientati alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in*

grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.

Resta inteso che l'ente di ricerca che non partecipa in qualità di beneficiario diretto, può comunque ricoprire il ruolo di soggetto beneficiario indiretto per il tramite di una PMI o Grande impresa.

Quesito 46 (inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Fasi della filiera. Si richiede se la RICERCA può essere considerata come una FASE della filiera agroindustriale, ulteriore e aggiuntiva a quelle di produzione, trasformazione, commercializzazione e distribuzione.

R: Si rimanda alle FAQ n. 26 e 27.

Quesito 47 (inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Investimenti per la commercializzazione. Si chiede se gli investimenti in attrezzature e macchinari per imballaggio possono essere intesi come investimenti relativi alla fase di commercializzazione.

R: Sì, a condizione che sussista un nesso diretto tra l'acquisto del nuovo macchinario o della nuova attrezzatura e gli obiettivi del Progetto.

Quesito 48 (inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Soglia investimenti per beneficiario 5 milioni. Si chiede se in caso di superamento dei 5 milioni di euro di investimento per beneficiario, l'intensità di aiuto inferiore si applica a tutto l'investimento o soltanto alla quota eccedente i 5 milioni.

R: Si rimanda alla FAQ n. 14.

Quesito 49 (inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Requisiti per maggiorazione intensità di aiuto del 20% per giovani agricoltori. Si richiede se un giovane agricoltore i cui 5 anni di insediamento sono scaduti nell'agosto 2021 può accedere alla maggiorazione di aliquota prevista.

R: Per il “giovane agricoltore” i cinque anni devono essere precedenti alla data della domanda di agevolazione.

Quesito 50 (inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Nell'avviso 182458 del 22/04/2022 si dice che le domande potranno essere presentate entro 90 giorni calcolati a partire dal 23 maggio, si chiede se per il computo dei termini viene considerato il mese di agosto.

R: Per la presentazione della domanda, a decorrere dal 24 giugno 2022, si considera anche il mese di agosto.

Quesito 51 (inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

La realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo è sicuramente un investimento ammissibile ed in linea con quanto previsto dagli indirizzi del PNRR. Lo stesso Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha promulgato un decreto con le direttive necessarie all'avvio della misura “Parco Agrisolare” per finanziare la realizzazione degli impianti fotovoltaici nel rispetto degli obiettivi fissati dal Regolamento UE 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che ha istituito il dispositivo per la ripresa e la resilienza. Nello stesso decreto Ministeriale si fa riferimento all'Allegato A, che individua le intensità massime di agevolazione, facendo riferimento alle tabelle 1A E 2A che sono le medesime del Contratto di Filiera. Per quanto sopra sembrerebbe corretto inserire le spese per la realizzazione di impianti fotovoltaici destinati all'autoconsumo nelle Tabelle 1A o 2A a seconda che interessino il settore della produzione primaria o della trasformazione. Diversamente un impianto fotovoltaico destinato alla vendita potrebbe essere ammissibile solo in Tabella 5° del regime di aiuto (art. 41). Quanto sopra però sembrerebbe in contrasto con quanto pubblicato sul sito Ministeriale nelle FAQ del IV bando in cui al Quesito 35 si dice: Quesito 35 D: Nel caso di un soggetto beneficiario che fa trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli dell'Allegato I, un impianto fotovoltaico destinato alla produzione di energia elettrica per autoconsumo può essere finanziato nell'ambito delle spese ammissibili della "Tabella 2A"? R: No, l'intervento è ammissibile solo in Tabella 5A del regime di aiuto (art. 41). Il dover inserire la realizzazione degli impianti fotovoltaici per autoconsumo in tabella 5A comporterebbe che verrebbero escluse le Grandi Imprese e, cosa ancor più penalizzante, che sarebbe preclusa la possibilità di inserire tale tipologia di investimento per gran parte delle imprese che realizzano impianti di medio piccole dimensioni il cui costo non arriva all'investimento minimo della tabella 5A pari a 400.000,00 euro. Si chiede quindi conferma che l'investimento per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per autoconsumo possa essere inserito nell'ambito degli investimenti delle tabelle 1A e 2A.

R: L'investimento inerente all'acquisto e l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia per autoconsumo nell'ambito dei processi produttivi dello stabilimento possono essere collocati nella Tabella 2A del quadro di investimenti. Infatti, nella Tabella 1A dell'Allegato A del D.M. n. 673777 del 22 dicembre 2021 è espressamente previsto che “In caso di investimenti connessi alla produzione di biocarburanti o alla produzione di energia da fonti rinnovabili a livello delle aziende agricole, devono essere rispettate le condizioni indicate ai punti da 137 a 142 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020”. Secondo i richiamati punti degli Orientamenti al paragrafo 137, lettera b) è previsto quanto segue: (b) qualora nelle aziende agricole sia realizzato un investimento per la produzione di energia termica e/o elettrica da fonti rinnovabili, gli impianti di produzione di energia rinnovabile sono ammissibili agli aiuti unicamente se l'obiettivo è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda e se la loro capacità produttiva non supera il consumo medio annuo combinato di energia termica ed elettrica dell'azienda agricola, compreso quello familiare. Per quanto riguarda l'elettricità, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. Tuttavia, nel caso in cui gli investimenti relativi alla produzione di biocarburanti siano prodotti da colture alimentari non sono ammissibili all'aiuto ai sensi della Tabella 2A. Nel caso di produzione da fonti rinnovabili destinate alla rivendita, l'investimento è ammissibile in Tabella 5A.

Quesito 52 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Si chiede un chiarimento in merito a quanto indicato al paragrafo 5 comma 5 capoverso a) dell'avviso in quanto non immediatamente comprensibile. In particolare, si chiede conferma che per gli investimenti di tabella 2A ci sia un limite di 25 milioni di investimento o 12 milioni di ESL per ciascun progetto di ogni singolo beneficiario e che tale limite non sia da intendersi per gli investimenti in tabella 2A di tutto il programma.

R: I limiti indicati, conformemente al punto 173 degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e nelle zone rurali 2014-2020, sono riferiti agli aiuti individuali con costi ammissibili superiori a 25 milioni di euro o il cui equivalente sovvenzione lordo supera i 12 milioni di euro.

Quesito 53 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Nell'ambito di valutazione della qualità del partenariato si fa riferimento all'incidenza delle aziende di produzione primaria. Si chiede conferma che ai fini della determinazione delle aziende di produzione primaria conti esclusivamente la natura dei soggetti aderenti e non la natura degli investimenti. In particolare, che possa essere considerata azienda di produzione primaria anche un'azienda che sia attiva sia nella produzione primaria che nella trasformazione (con maggioranza di prodotto trasformato di provenienza aziendale) che faccia esclusivamente investimenti in tabella 2A.

R: Si rimanda alle FAQ n.26 e 27.

Quesito 54 (inserito in Sezione 11 “Variazioni dei Programmi e dei progetti”)

Al paragrafo 16 dell'avviso si dice che sono considerate variazioni anche le modifiche alle tempistiche progettuali risultanti dal cronoprogramma. Si chiede se tali modifiche siano da considerarsi sostanziali e quindi soggette a preventiva autorizzazione, anche se di fatto non comportano nessuna variazione degli investimenti.

R: Le variazioni indicate all'articolo 16, comma 1 dell'Avviso sono tutte soggette all'approvazione del Ministero secondo la procedura definita al comma 4 del medesimo articolo. Ai successivi commi 7 e 8 è indicato ciò che non è considerato variazione, ma che richiede, tuttavia, da parte del Soggetto proponente, la comunicazione a mezzo PEC da trasmettere al Ministero.

Quesito 55 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spesi ammissibili”)

Si chiede conferma che come indicato nell'allegato 6 al punto 2.1 lettera g) siano ammissibili le spese legate al progetto per il supporto tecnico in itinere per gli adempimenti di gestione, monitoraggio, rendicontazione.

R: Si conferma quanto riportato nel citato allegato.

Quesito 56 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Si chiede se la certificazione FSSC 22000 possa essere considerata quale certificazione volontaria coerente con le finalità dell'avviso.

R: Ferme restando le disposizioni di cui all'Avviso e alla normativa comunitaria e nazionale di riferimento, non è possibile esprimere una valutazione a priori sulla fattispecie descritta. In ogni caso, si rappresenta che ogni valutazione, ivi compresa quella di coerenza della certificazione volontaria, è demandata, ai sensi dell'articolo 9 dell'Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Quesito 57 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Si chiede se la certificazione The Green Experience (certificazione per viticoltori della provincia di Cuneo) possa essere considerata quale certificazione volontaria coerente con le finalità dell'avviso.

R: Si rimanda al riscontro fornito con la FAQ n. 56.

Quesito 58 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Tra i criteri di valutazione si fa riferimento al rapporto tra RF (risorse finanziarie destinate agli investimenti di cui agli articoli da 10 a 15 del REG UE 2020/852) e l'importo complessivo del Progetto. Non è chiaro se tale rapporto vada considerato al netto delle spese generali o in che modo le spese generali vadano considerate nel calcolo di RF (se in proporzione o solo se direttamente collegabili a tale tipologia di investimento).

R: L'art. 9 dell'Avviso stabilisce che “Per il computo delle risorse per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 10-15 del Reg. (UE) 2020/852 sono presi in considerazione esclusivamente gli importi direttamente connessi al perseguimento dell'obiettivo ambientale.”. Pertanto, le spese generali ammissibili, quali, ai sensi del 2.3 dell'Allegato 6 “spese ammissibili”, le spese per studi preliminari di fattibilità e consulenze connesse agli investimenti per la valutazione di impatto ambientale o gli studi di terzi per l'ottenimento delle certificazioni di qualità e ambientali secondo standard e metodologie internazionalmente riconosciuti, sono ammesse solo se direttamente collegabili alle tipologie di investimento per la realizzazione degli interventi di cui agli artt. 10 – 15 del Reg. UE n. 852/2020.

Quesito 59 (inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

In riferimento all'ambito di valutazione dei progetti, ed in particolare al rapporto tra le risorse finanziarie (Rf) destinati agli investimenti di cui agli artt. da 10 a 15 del Reg. (UE) 2020/852 rispetto all'importo complessivo del Progetto, nel caso in cui un investimento contribuisca a più di un obiettivo si può considerare il relativo importo, ai fini del calcolo del punteggio, in tutti gli obiettivi a cui concorre o va considerato solo l'obiettivo primario.

R: Si rimanda alla FAQ n. 44.

Quesito 60 (inserito in sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

In riferimento all’ambito di valutazione di adeguatezza e coerenza dei requisiti specifici posseduti dal soggetto beneficiario nei parametri si parla di adesione da parte del soggetto beneficiario ad uno dei seguenti sistemi di qualificazione del prodotto:

- Certificazione Biologica;*
- SQNPI;*
- Etichettatura volontaria Reg. Ue 1924/2006;*
- Ulteriore sistema di certificazione volontaria coerente con le finalità dell’avviso.*

Si chiede se sia sufficiente, ai fini del riconoscimento del punteggio, che, all’atto di presentazione della domanda di aiuti, il soggetto beneficiario abbia presentato la richiesta di adesione al sistema di certificazione o se sia invece necessario avere già il possesso della certificazione stessa.

R: Ai fini del riconoscimento del punteggio si rappresenta che sarà oggetto di valutazione l’adesione da parte del Soggetto beneficiario ad uno dei richiamati sistemi di qualificazione del Prodotto. Resta inteso che il Ministero si riserva di disporre controlli, ispezioni e monitoraggi, al fine di verificare lo stato di avanzamento e/o chiusura dei programmi nonché le condizioni di mantenimento delle agevolazioni.

Quesito 61 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Sia nell’allegato 2 che nell’allegato 3 si fa riferimento ad un cronoprogramma con investimenti a partire dall’anno 2023 e non sembra quindi esserci la possibilità di inserire eventuali investimenti nel corso del 2022. Si chiede quindi se il modello possa essere modificato inserendo anche l’anno 2022 o se le spese dell’anno 2022 vadano indicate nel I trimestre del 2023.

R: Sono eleggibili le spese generali previste nelle tabelle 1A, 2A e 4A dell’Allegato A al Decreto, connesse alla progettazione dell’intervento proposto e funzionali alla presentazione del Progetto, inclusi gli studi di fattibilità, anche se effettuate in data antecedente alla presentazione della domanda, dalla data di pubblicazione del Decreto in G.U. n. 61 del 14 marzo 2022. Le spese direttamente connesse all’attuazione del Progetto sono considerate ammissibili dalla data di presentazione della domanda. Pertanto, laddove presenti, tali tipologie di spesa possono essere inserite riportando l’annualità di riferimento.

Quesito 62 (inserito in Sezione 1 “Soggetti proponenti e Soggetti beneficiari”)

Il V Bando contratti di filiera all’art.3. SOGGETTI PROPONENTI E BENEFICIARI specifica quanto segue: 1. I Soggetti proponenti del Contratto di filiera sono i seguenti: a) le società cooperative agricole e loro consorzi, i consorzi di imprese, le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; b) le organizzazioni interprofessionali, riconosciute ai sensi della normativa vigente che operano nel settore agricolo e agroalimentare; c) gli enti pubblici; d) le società costituite tra soggetti che esercitano l’attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, società cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente; e) le associazioni temporanee di impresa tra i Soggetti beneficiari, già costituite, tramite atto notarile o scrittura

privata autenticata, all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni; f) le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni. 2. I Soggetti beneficiari dei Contratti di filiera sono i seguenti: a) le imprese come definite dalla normativa vigente, anche in forma consortile, le società cooperative e loro consorzi, nonché le imprese organizzate in reti di imprese, che operano nel settore agricolo e agroalimentare; b) le organizzazioni di produttori agricoli e le associazioni di organizzazioni di produttori agricoli riconosciute ai sensi della normativa vigente; c) le società costituite tra soggetti che esercitano l'attività agricola e le imprese commerciali e/o industriali e/o addette alla distribuzione, purché almeno il 51% del capitale sociale sia posseduto da imprenditori agricoli, cooperative agricole e loro consorzi o da organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi della normativa vigente. Il capitale delle predette società può essere posseduto, in misura non superiore al 10%, anche da grandi imprese, agricole o commerciali; d) gli organismi di ricerca e di diffusione della conoscenza, come definiti dal Regolamento (UE) n. 702/2014, iscritti all'Anagrafe nazionale delle ricerche, istituita presso il Ministero dell'università e della ricerca (per gli interventi di cui alla lettera f) del successivo comma 3). Si pongono i seguenti quesiti:

1. in merito al punto 1. - a): Nella specificazione "che operano nel settore agricolo e agroalimentare" si fa riferimento a specifici codici ATECO? Come va inteso tale riferimento al settore agricolo e agroalimentare?

2. in merito al punto punto 1. - f): le reti di imprese che hanno già sottoscritto un Contratto di rete devono comunque essere costituite da imprese che operano nel settore agricolo e agroalimentare?

3. in merito al punto Punto 2. - a) : Nella specificazione "che operano nel settore agricolo e agroalimentare" si fa riferimento a specifici codici ATECO? Come va inteso tale riferimento al settore agricolo e agroalimentare?

R: L'appartenenza al settore agricolo e/o agroalimentare è riconosciuta attraverso il codice ATECO dell'attività primaria. Con riferimento alle reti di imprese che hanno già sottoscritto un contratto di rete si rappresenta che devono comunque essere costituite da imprese che operano nel settore agricolo e agroalimentare.

Quesito 63 (inserito in Sezione 4 "Agevolazioni concedibili")

Si chiede se alla realizzazione di un impianto di digestione anaerobica, da parte di azienda agricole zootecniche, per la produzione di energia elettrica da destinare alla vendita (non per autoconsumo) viene riconosciuto, ai sensi del Contratti di filiera e di distretto (V bando), un contributo a fondo perduto del 40% cumulabile con l'incentivo riconosciuto dal GSE per la produzione di energia elettrica.

R: Fermo restando quanto disciplinato dall'articolo 7, comma 9 del Decreto Ministeriale n. 0673777 del 22 dicembre 2022, non è possibile fornire riscontri a quesiti che coinvolgono valutazioni di altri Enti o Amministrazioni.

Quesito 64 (inserito in Sezione 3 "Interventi e spese ammissibili")

Il pagamento di un immobile all'asta avvenuto in data antecedente l'uscita del bando, più precisamente effettuato il 08/02/2022, di cui però non è ancora avvenuto il trasferimento di proprietà, che avverrà probabilmente in data successiva alla presentazione della domanda, è una spesa ammissibile? sempre nei limiti e alle condizioni poste dal bando e dall'Allegato A.

R: Ai fini dell'ammissibilità della spesa rileva il momento in cui avviene il pagamento che, nel caso di specie, dovrà essere in tutto o in parte successivo alla presentazione della domanda di agevolazione. Non rileva, invece, il momento del trasferimento di proprietà, posto che quest'ultimo costituisce la causale del pagamento ed il titolo di idoneità che dimostra la disponibilità del bene.

Quesito 65 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Più in generale l'ammissibilità delle spese preliminari e funzionali alla presentazione del Progetto è ammissibile a partire da quale data? dalla data del decreto, cioè il 22/12/2021, o dalla sua pubblicazione in GU del 14/03/2022 o dalla data del bando il 22/04/2022 o dalla pubblicazione in GU dell'Avviso non ancora avvenuta?

R: Si rimanda alla FAQ n. 61.

Quesito 66 (inserito in Sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Per quanto riguarda la partecipazione di un ente di ricerca, come ad es. l'Università, per un intervento come da indicazioni in Tabella 4A, è lui stesso un soggetto beneficiario, in quanto realizza direttamente gli investimenti, e allora in questo caso va considerato come PMI? oppure il soggetto beneficiario è sempre l'impresa e l'ente di ricerca è un soggetto indiretto? oppure si configura come fornitore? Al punto 2.g dell'art. 3 dell'Avviso è prevista una partecipazione come soggetto beneficiario, in quale caso questo è ammesso?

R: Si rimanda alla FAQ n. 45.

Quesito 67 (inserito in Sezione 9 “Avvio avanzamento e ultimazione degli interventi”)

L'avvio del progetto deve avvenire a partire dalla data di stipula del Contratto e deve terminare obbligatoriamente entro 6/2026. Se il calcolo dei tempi dell'istruttoria è corretto, presumibilmente, qualora tutto andasse bene, si potrebbe stipulare il Contratto non prima di 3/2023. Questo significa che la durata del progetto non potrà essere superiore ai 39 mesi. È corretto?

R: Fermo restando la durata massima degli interventi prevista entro il II trimestre dell'annualità 2026, si rappresenta che, ai sensi dell'articolo 14, comma 1 dell'Avviso, la data di avvio degli interventi da parte del Soggetto beneficiario è rappresentata dalla data del primo titolo di spesa ammissibile.

Quesito 68 (inserito in Sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

*Con il presente quesito si richiede un chiarimento in merito alla **distinzione tra “Banca Autorizzata” e “Banca Finanziatrice”**, in quanto dalle definizioni presenti all'art. 1 del Decreto del 22 dicembre 2021 si evince che concettualmente la banca autorizzata è quella scelta dal soggetto proponente, tra quelle presenti nell'elenco delle banche finanziatrici, per espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione Ministero e C.D.P. e specificatamente per l'erogazione delle agevolazioni (Contributo in Conto Capitale e/o Finanziamento agevolato/bancario). Dalla lettura dell'avviso, ulteriormente, si desume che la fase di rendicontazione prevederà il “contatto diretto” tra soggetto proponente e la banca da esso autorizzata, la quale provvederà all'erogazione*

delle agevolazioni nei confronti dei singoli soggetti beneficiari. Quindi, anche considerando la forma singolare con cui è riportata, la Banca Autorizzata dovrebbe essere unica nell'ambito del Programma di Filiera, rappresentando il punto di connessione tra beneficiario e ministero, per tramite del soggetto proponente. Nello stesso avviso, tra la documentazione da allegare in fase di presentazione della domanda, è prevista per ciascun soggetto beneficiario un'attestazione resa dalla Banca finanziatrice (allegato 8) relativa alla solidità economica del soggetto beneficiario e alla disponibilità della stessa banca a concedere un finanziamento (agevolato e bancario). Il quesito specifico è quindi il seguente: nell'ambito dello stesso Programma di Filiera esiste un'unica Banca Autorizzata che gestisce la fase di rendicontazione essendo un tramite tra Soggetto Proponente e Ministero? Le Banche Finanziatrici, che possono essere tante quanti sono i Soggetti Beneficiari, provvedono a rilasciare l'attestazione di cui all'allegato 8 e il finanziamento (comprensivo del Finanziamento Bancario e finanziamento Agevolato)? Quindi, semplificando, la Banca Autorizzata svolgerà la funzione di "controllo" per il Ministero e Le Banche Finanziatrici concederanno il Finanziamento?

R: L'interpretazione fornita è corretta.

Quesito 69 (inserito in sezione 4 "Agevolazioni concedibili")

Le maggiorazioni di 20 punti percentuali sulle intensità massime di agevolazione, previste dall'allegato relativo alle spese ammissibili in specificate circostanze, si intendono a valere sul contributo in conto capitale o interessi? Volendo definire un caso pratico, per gli investimenti relativi alla costruzione di beni immobili destinati alla produzione primaria, la tabella 1A prevede, per Regioni come la Campania, un'intensità massima di aiuto pari al 50 %. Nel caso in cui il beneficiario rientri nella definizione di giovane agricoltore la predetta percentuale può essere maggiorata di 20 punti, raggiungendo il 70 %. Ciò significa che il beneficiario può chiedere il contributo in Conto Capitale per un importo pari al 70 % sulle spese ammissibili? O il contributo in Conto Capitale, come previsto dalle tabelle di cui al punto 6.4 dell'avviso, può essere al massimo pari al 50 % delle spese ammissibili e quindi l'ulteriore 20 % può essere concesso esclusivamente nella forma di finanziamento agevolato? Quale delle interpretazioni risulta essere quella corretta?

R: Si rappresenta che la citata maggiorazione del 20% non incide sulla percentuale di contributo in conto capitale indicata nella tabella di cui all'articolo 6 comma 4 dell'Avviso, ma aumenta l'intensità massima dell'aiuto.

Quesito 70 (inserito in Sezione 4 "Agevolazioni concedibili")

Come si legge all'interno della nota 1 relativa alle intensità massime di agevolazione (tabella 1A dell'allegato A spese ammissibili), la maggiorazione di 20 punti percentuali è prevista per i **giovani agricoltori** (definiti dal decreto come: una persona di età non superiore ai 40 anni alla data di presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda) o gli **agricoltori** che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto. Attenendosi a quanto sopra riportato, la maggiorazione spetterebbe a tutti gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la data della domanda di aiuto

indipendentemente dall'età e dal possesso di specifiche competenze e qualifiche professionali. È corretta la precedente affermazione?

R: Si rimanda alla FAQ n. 49.

Quesito 71 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

In riferimento alle definizioni di Accordo e Contratto di Filiera, è previsto, necessariamente, che i soggetti beneficiari stabiliscono tra loro dei precisi rapporti commerciali relativamente ai 3 segmenti della filiera coinvolti (produzione primaria, trasformazione e commercializzazione)? O i singoli soggetti beneficiari possono contribuire, con i propri progetti e indipendentemente dagli altri afferenti allo stesso programma, al rafforzamento della filiera produttiva di appartenenza? A titolo di esempio, nel caso di un'ipotetica filiera volta a valorizzare e rafforzare il comparto della mozzarella di Bufala, in cui sono coinvolti tutti i 3 segmenti della filiera (produzione primaria del latte, trasformazione dello stesso in mozzarella e successiva commercializzazione), come deve essere strutturato l'Accordo tra i diversi Soggetti Beneficiari? Devono esserci i produttori di latte (1° segmento) che vendono la materia prima ad un caseificio (2° segmento) e quest'ultimo lo cede al Soggetto Beneficiario rappresentante il 3° segmento (commercializzazione)? Oppure i singoli Beneficiari possono, contemporaneamente e indipendentemente dagli altri facenti parte dello stesso Accordo e in assenza di “patti commerciali”, realizzare investimenti per produrre, trasformare e commercializzare in proprio le produzioni? Magari ognuno con un caseificio aziendale? Anche in quest'ultima circostanza l'obiettivo di rafforzare il comparto risulterebbe raggiunto.

R: L'Accordo e il Programma devono essere articolati in diverse tipologie di interventi in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

Quesito 72 (inserito in sezione 5 “Presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni”)

Si richiede se nel computo dei 90 giorni utili alla presentazione delle domande, decorrenti dalla data di operatività della piattaforma informatica, è compreso anche il mese di agosto, considerato che per la fase di istruttoria ed altri adempimenti successivi, come da Avviso, la precedente mensilità risulta esclusa.

R: Si rimanda alla FAQ n. 50.

Quesito 73 (inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Si richiede un chiarimento in merito alla cumulabilità delle agevolazioni (contributo in Conto Capitale e/o Interessi) previste dal Contratto di Filiera con altri aiuti ed in particolare con il Credito d'imposta previsto dall'Industria 4.0.

R: Si rimanda alla FAQ n. 38.

Quesito 74 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Nell'allegato 3 non viene richiesto nessun elemento riferibile alla situazione economico/finanziaria pregressa dell'azienda e né, tantomeno, nessuna proiezione economico /finanziaria e reddituale della stessa a valle dell'investimento. Ciò significa che la valutazione di tali elementi viene delegata esclusivamente alla banca finanziatrice sulla base del merito creditizio - prestazione di garanzie reali e rating bancario - o la banca non è tenuta ad effettuare una valutazione anche sulla fattibilità economico finanziaria dell'investimento?

R: Ai fini della valutazione dei requisiti richiamati, in assenza di finanziamento agevolato e bancario e quindi dell'attestazione rilasciata dalla Banca Finanziatrice, è sufficiente attestarli mediante dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000.

Quesito 75 (inserito in Sezione 1 “Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari”)

L'art. 5 comma 1 del DM 22 dicembre 2021 individua tra i soggetti proponenti “le associazioni temporanee di impresa tra i soggetti beneficiari, già costituite all'atto della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni”. Si chiede se sia ammissibile un'associazione temporanea costituita da imprese dello stesso gruppo societario.

R: L'ATI può ricoprire il ruolo di Soggetto proponente. Sul tema, si veda anche la FAQ n.35.

Quesito 76 (inserito in Sezione 1 “Soggetti Proponenti e Soggetti Beneficiari”)

Per quanto riguarda i soggetti proponenti, si chiede se tra essi possa essere annoverata un'associazione temporanea di impresa tra i soggetti beneficiari che contempra le sole imprese appartenenti ad uno stesso gruppo societario.

R: Si rimanda alle FAQ n. 35 e 75.

Quesito 77 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

In riferimento ai seguenti due criteri di valutazione contenuti nell'art. 9 dell'Avviso N.0182458 del 22/04/2022: Qualità del partenariato, parametro “Numero dei segmenti della filiera coinvolti nell'Accordo di Filiera” Qualità del Programma di interventi, parametro “Numero di segmenti della filiera che realizzano investimenti” Siamo a richiedere la definizione di segmenti della filiera. Prendendo a riferimento altre tipologie di bandi di emanazione regionale (PSR), che hanno classificato e definito i segmenti della filiera agroalimentare in produzione agricola, lavorazione, conservazione, stoccaggio, confezionamento, trasformazione, commercio, si domanda se è corretto utilizzare la stessa definizione per classificare i segmenti della filiera? Inoltre, ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui al punto a. della presente email si domanda se un beneficiario che opera sia nella fase di trasformazione e commercializzazione, riscontrabile nelle attività di progetto e dalla sua natura giuridica e organizzativa che ne giustifica il ruolo all'interno dell'Accordo, possa essere attribuito a due segmenti? Similarmente, in riferimento punteggio di cui

al punto b., lo stesso beneficiario che prevede la realizzazione di investimenti sia nel segmento della trasformazione che in quella della commercializzazione, potrà essere attribuito a due segmenti?

R: Si rimanda alle FAQ n. 26 e 27.

Quesito 78 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Siamo a chiedere in riferimento al criterio di valutazione Qualità degli impegni dell’Accordo di Filiera e del Contratto di Filiera, parametro “Impatto % della crescita occupazionale prevista”, la modalità di calcolo corretta per la definizione della percentuale ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. Si chiede se è confermata la nostra interpretazione facendo riferimento alle Unità Lavorative Annue (ULA): (ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno “a regime” - ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno precedente a quello di avvio del Progetto) / ULA complessive di tutti i beneficiari diretti nell’anno precedente a quello di avvio del Progetto x 100. Nel caso di specie l’azienda in questione è contraddistinta da ateco 28.29.91 (Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico).

R: Si rimanda all’apposita tabella presente nell’Allegato 3 “Scheda progetto del Soggetto beneficiario”, atta ad indicare la situazione occupazionale rilevata nell’esercizio “precedente” (i.e. ultimo esercizio sociale chiuso prima della data di presentazione della domanda) e quella prevista nell’esercizio “a regime” (i.e. primo esercizio sociale intero successivo alla data di entrata in funzione del Programma). Si precisa che l’azienda in questione non sembrerebbe possedere requisiti di cui all’articolo 3, comma 2 dell’Avviso per ricoprire il ruolo di beneficiario diretto delle agevolazioni.

Quesito 79 (inserito in Sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Dalla lettura del bando risulta che, tra i beneficiari, sono indicati i soggetti appartenenti alla filiera agroalimentare e/o agroenergetica ove per tali concetti si intende: “Filiera agroenergetica: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici” “Filiera agroalimentare: l’insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari”. Ciò premesso, si chiede cortesemente se un’azienda con ateco 28.29.91 (Fabbricazione di apparecchi per depurare e filtrare liquidi e gas per uso non domestico, ossia biometano) possa rientrare tra i soggetti beneficiari dell’agevolazione.

R: Si rimanda alla FAQ n. 62.

Quesito 80 (inserito in sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nel DM di riferimento, come pure tra le premesse dell’avviso lettera t, si citano i giovani agricoltori, che nel DM sono indicati come destinatari di contributi aggiuntivi, mentre questo non compare più nell’avviso. Il giovane agricoltore ha diritto a contributi supplementari?

R: Si rimanda alla FAQ n. 49.

Quesito 81 (inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Se un'azienda è in contabilità forfettaria, per cui l'iva rappresenta un costo, va a contributo la spesa iva inclusa oppure solo la spesa imponibile, come per le aziende in contabilità ordinaria?

R: L'imposta sul valore aggiunto (IVA) può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario finale nell'ambito dei regimi di aiuto ai sensi dell'articolo 87 del trattato e nel caso di aiuti concessi dagli organismi designati dagli Stati. L'IVA che sia comunque recuperabile non può essere considerata ammissibile anche ove non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Quesito 82 (inserito in sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Nella tabella delle agevolazioni, 5A, si indica la possibilità per aziende di trasformazione e commercializzazione di investire su energia rinnovabile quale biogas e fotovoltaico. Sono escluse le aziende agricole?

R. Premesso che le aziende agricole non sono escluse dalle agevolazioni di cui alla tabella 5A, si precisa che la collocazione dell'investimento ricade nella citata tabella quando l'obiettivo non è quello di soddisfare il fabbisogno energetico dell'azienda.

Quesito 83 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Nella tabella per la valutazione, si fa riferimento ai segmenti che realizzano investimenti: una agenzia detentrica di un marchio di prodotto che effettui investimenti su Tab 3A può essere considerata un segmento?

R: L'agenzia detentrica di un marchio di prodotto non sembra rientrare tra i soggetti beneficiari previsti dall'articolo 3, comma 2 dell'Avviso. Inoltre, si rappresenta che per segmenti della filiera agroalimentare si intendono: produzione, trasformazione, commercializzazione e ricerca.

Quesito 84 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Nella tabella per la valutazione, si assegnano punti per impatto sul mercato di riferimento: si fa riferimento alle dimensioni del progetto?

R: Il criterio di valutazione “Impatto del Programma sul mercato di riferimento” verifica la capacità del Programma proposto, inteso come la totalità dei progetti, di incidere in maniera significativa sul settore cui il Programma stesso si riferisce, attraverso la descrizione del mercato di riferimento, dei

fattori critici di successo, del target e posizionamento dei prodotti della filiera, dei principali fornitori. Sarà pertanto necessario, come indicato nella sezione 4.4.3 dell'Allegato 2 "Scheda Programma Contratto di filiera", descrivere le strategie commerciali che si intendono perseguire in termini di: posizionamento del prodotto, politica dei prezzi di vendita, canali/rete di distribuzione da utilizzare, eventuali azioni promozionali e pubblicitarie.

Quesito 85 (inserito in Sezione 6 "Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti")

Nella tabella per la valutazione, si assegnano punti per valorizzare le specificità della filiera: si fa riferimento alla componente di innovazione del programma?

R: La valorizzazione della specificità della filiera è valutata, tra l'altro, attraverso la capacità dei progetti inseriti nel Programma di valorizzare, anche attraverso soluzioni innovative, le specifiche esigenze rilevate nell'ambito del settore di intervento.

Quesito 86 (inserito in Sezione 6 "Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti")

Nella tabella per la valutazione, si chiede di specificare bene la modalità di assegnazione dei punti ambientali come da Regolamento UE 852/2020. Si ha infatti che in generale un investimento a fini produttivi o di processo, ad esempio una linea di lavorazione, abbia comunque una valenza ambientale, quale ad esempio il risparmio energetico. Si può considerare che un suo importo sia direttamente connesso al perseguimento dell'obiettivo ambientale?

R: Come riportato all'art. 9 dell'Avviso, gli investimenti che possono essere presi in considerazione ai fini della valorizzazione dei criteri di valutazione inerenti all'"Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati" sono quelli indicati al regolamento Reg. (UE) 2020/852. Qualora l'intervento proposto preveda uno degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. da a) ad i), del Reg. (UE) 2020/852, questo potrebbe contribuire alla "Mitigazione dei cambiamenti climatici", nella misura in cui destina risorse a tale intervento. In ogni caso, si rappresenta che l'attribuzione dei punteggi è demandata, ai sensi dell'articolo 9 ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Quesito 87 (inserito in Sezione 6 "Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti")

Sulla filiera formaggi, un investimento in tecnologie industriali quali vasche affioramento latte, linee di lavorazione, linee di confezionamento, può essere considerato rilevante sul piano ambientale in virtù dell'efficienza energetica rispetto a impianti esistenti e obsoleti?

R: Si rimanda alla FAQ n. 86.

Quesito 88 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Sulla filiera cereali, un investimento in silos di stoccaggio può essere considerato avere una valenza ambientale, in quanto la migliore gestione dell’atmosfera controllata consente la riduzione dell’impiego di prodotti chimici per il post raccolta quali gli insetticidi?

R: Si rimanda alla FAQ n. 86.

Quesito 89 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Valutazione della idoneità a conseguire obiettivi ambientali, consente che lo stesso investimento sia conteggiato per obiettivi differenti? Ad esempio, un’azienda che rinnova la centrale termica può darsi per lo stesso investimento un obiettivo primario di efficienza energetica F1 e un obiettivo secondario di riduzione dell’inquinamento F5?

R: Si rimanda alla FAQ n. 44.

Quesito 90 (inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Nel caso di progetto di produzione di energia per la vendita, sia essa da fotovoltaico o da biogas, se l’impianto va a un contributo su Programma di filiera, è possibile che questo abbia come conseguenza una decurtazione del premio percepito dal GSE per la produzione di energia?

R: Si rimanda alla FAQ n. 63.

Quesito 91 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

All’interno di un Contratto di Filiera le aziende beneficiarie, anche in relazione agli obiettivi ambientali dei propri progetti e del programma complessivo di filiera, possono promuovere l’adozione di marchi come, ad esempio, l’Ecolabel (Regolamento CEE 880/1992 e successive modificazioni) e un “marchio collettivo” (direttiva UE 2015/2436). Si chiede se le spese connesse relative all’adozione di tali marchi sono ammissibili nella tabella 3 A sia per un progetto complessivo, di importo superiore a 400 mila euro, presentato da un beneficiario, sia per le spese dei singoli beneficiari, maggiori di 5 mila euro, che partecipano con investimenti ammissibili superiori ai limiti di accesso nelle altre tabelle. Si chiede inoltre se beneficiario del progetto complessivo in favore delle aziende agricole aderenti al Programma di Filiera (dirette e indirette) può essere un’impresa fornitrice di servizi al sistema agroalimentare.

R: Si rappresenta che quanto riportato appare coerente con gli investimenti di cui alla tabella 3A dell’Allegato A, fermo restando che ogni valutazione è demandata, ai sensi dell’articolo 9

dell'Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale. Ciò premesso, si rappresenta che nel caso in cui il soggetto beneficiario presenti un Progetto con interventi che superano i limiti minimi di cui all'articolo 5, comma 3 dell'Avviso, può proporre interventi a partire da 5.000 euro per gli aiuti previsti dalla tabella 3 A. Pertanto, i citati limiti minimi devono essere rispettati per singolo soggetto beneficiario. Con riferimento all'ultimo quesito, si rimanda alla FAQ n. 62.

Quesito 92 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Relativamente agli investimenti ammissibili e finanziabili connessi alla produzione agricola primaria (si veda Tav. 1A dell'Allegato A, pag. 9 dell'Avviso di cui al D.M. n. 0673777 del 22 Dic. 2021) che indica gli investimenti in attivi materiali e attivi immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria, si chiede di sapere se le spese per l'impianto ex novo di specie arboree a ciclo poliennale (Vite, mandorlo, ecc.), comprendenti le spese per la sistemazione del terreno, l'acquisto di piante, la realizzazione di palificazione, la realizzazione di impianti di irrigazione ecc..) sono comprese all'interno della voce Investimenti in Attivi Materiali e pertanto agevolabili.

R: Si conferma l'ammissibilità delle spese citate, fermo restando le prescrizioni di cui all'Allegato A del Decreto e all'Allegato 6 “ Spese ammissibili”.

Quesito 93 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Nel caso in cui la filiera oggetto del contratto ha come terminale un soggetto collegato alla grande distribuzione commerciale, si richiede:

1) se sono ammessi al bando progetti che coinvolgono in modo orizzontale più produttori di diversi settori (multi-filiera);

2) Se questi soggetti possono/devono essere collegati tra di loro da un progetto di comune accesso al mercato (ad esempio un “marchio ombrello”);

3) Se sono ammessi comuni progetti di conservazione, trasformazione e gestione del prodotto, compreso attività di logistica e di collocazione sul mercato, al fine di ottenere risparmi e ottimizzazioni di carattere energetico e ambientale.

R1: Non si ravvisano motivi ostativi, fermo restando che il Programma deve rappresentare investimenti integrati a carattere interprofessionale nonché complementari e capaci di contribuire ad una stabile integrazione tra i soggetti della filiera.

R2: L'Accordo e il Programma devono essere articolati in diverse tipologie di interventi in relazione all'attività svolta dai soggetti beneficiari, in modo da coprire l'intera filiera e dimostrare l'integrazione fra i differenti soggetti in termini di miglioramento del grado di relazione organizzativa, commerciale e in termini di distribuzione del reddito.

R3: L'investimento proposto deve essere coerente con le prescrizioni di cui all'Allegato 6 “ Spese ammissibili”

Quesito 94 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Nel caso in cui siano stati rilasciati ai produttori nuovi titoli di impianto (es. settore vitivinicolo in Sardegna) dai soggetti gestori territoriali condizionati al non ottenimento dei contributi regionali, essi possono essere comunque oggetto di un finanziamento all'interno di un contratto di filiera?

R: L'intervento descritto appare coerente con la tipologia di investimenti di cui alla tabella 1A dell'Allegato A al Decreto. Resta inteso che al momento della presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni le superfici agricole su cui realizzare gli interventi devono essere condotte in base ad un legittimo titolo registrato ai sensi della normativa vigente, idonee all'impianto ed esenti da vincoli di qualsiasi genere connessi con l'attività descritta nel progetto e che, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'intervento proposto dovrà essere compatibile con la programmazione regionale.

Quesito 95 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Per quanto riguarda le “filiera biologiche”, esse possono comprendere un paniere di prodotti? Sia comprendenti prodotti con certificazione biologica già in essere che prodotti che intendono acquisire la certificazione a seguito del progetto di filiera?

R: Non si ravvisano motivi ostativi.

Quesito 96 (inserito in Sezione 3 “Interventi e spese ammissibili”)

Nel DM si fa espresso riferimento ai beneficiari quali “produttori di servizi”, per cui le misure delle tabelle 3A e 4A, possono essere beneficiari anche imprese non agricole o di trasformazione aderente al contratto?

R: La base giuridica che regola la misura prevede che i soggetti della filiera sono le imprese che concorrono direttamente alla produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli, agroalimentari e agroenergetici e le imprese che forniscono servizi e mezzi di produzione. Resta fermo che per accedere alle agevolazioni il soggetto beneficiario deve possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 2 dell'Avviso. Inoltre, per gli investimenti realizzati a valere sulle citate tabelle si ricorda che gli aiuti saranno versati al prestatore del servizio di ricerca o al prestatore del servizio di consulenza, e non saranno effettuati pagamenti diretti ai beneficiari. Per completezza di informazione si rimanda anche alla FAQ n. 62.

Quesito 97 (inserito in Sezione 2 “Condizioni di ammissibilità”)

Per quanto riguarda le “filiera agro-energetiche” esse potranno essere rappresentate solo da imprese agricole interessate a realizzare impianti di biogas, sia in forma singola che in comune? Formuliamo lo stesso quesito anche per le imprese del settore legno impegnate nella realizzazione di impianti di biomasse.

R: Con riferimento alle “filieri agro-energetiche” si rimanda ai requisiti di cui all’articolo 3 comma 2 dell’Avviso e si ricorda che in ogni caso, ai sensi dell’art 4, comma 9, lett. a) del medesimo, il Programma deve prevedere il coinvolgimento di almeno due Beneficiari diretti articolati nei segmenti della filiera.

Il settore legno non è nell’elenco dei prodotti previsto dall’articolo 38 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea e pertanto non è agevolabile a valere sul presente Avviso.

Quesito 98 (inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

In che forma e in che misura sono cumulabili i crediti di imposta (a partire da industria 4.0) maturati durante la realizzazione dei progetti di filiera?

R: Si rimanda alla FAQ n.38.

Quesito 99 (inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Sono state previste possibili forme di garanzie pubbliche (Ismea, MCC) per le imprese facenti parte dei progetti di filiera? Si è valutato un coinvolgimento dei Confidi?

R: La base giuridica che regola l’Avviso non prevede le citate forme di garanzie pubbliche.

Quesito 100 (inserito in Sezione 4 “Agevolazioni concedibili”)

Se in un progetto di filiera sono presenti imprese che intendono utilizzare solo il finanziamento in conto capitale ed altre che intendono utilizzare anche quello agevolato, come ci si regola con i soggetti istruttori? Ci sarà una istruttoria separata o ci sarà sempre la banca autorizzata a svolgere un’unica relazione generale?

R: La Banca Autorizzata ricopre sempre il ruolo di Soggetto istruttore.

Quesito 101 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Considerato che in riferimento ai requisiti ambientali del Reg. 852/2020 ancora non esiste una tassonomia di dettaglio per il settore agricolo, si chiede quale procedura utilizzare per associare gli investimenti in tema ambientale ai capitoli degli articoli 10-11-12-13-14-15 del Reg. 852/2020.

R: Come riportato all’art. 9 dell’Avviso, gli investimenti che possono essere presi in considerazione ai fini della valorizzazione dei criteri di valutazione inerenti l’“Idoneità dei Progetti a conseguire gli obiettivi ambientali prefissati” sono quelli indicati al regolamento Reg. (UE) 2020/852. Qualora

l'intervento proposto preveda uno degli interventi di cui all'art. 10, comma 1, lett. da a) ad i), del Reg. (UE) 2020/852, questo potrebbe contribuire alla "Mitigazione dei cambiamenti climatici", nella misura in cui destina risorse a tale intervento. In ogni caso, si rappresenta che l'attribuzione dei punteggi è demandata, ai sensi dell'art. 9 dell'Avviso, ad apposita commissione da nominarsi dopo il termine per la presentazione delle domande di accesso e che opera in completa autonomia funzionale.

Quesito 102 (inserito in Sezione 6 "Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti")

Un investimento sulla ricerca che attiene ai temi ambientali degli articoli 10-11-12-13-14-15 del Reg. 852/2020, può concorrere all'attribuzione dei punteggi dell'ambito di valutazione "Coerenza dei Progetti con gli obiettivi stabiliti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari"?

R: Si rimanda alla FAQ n. 102.

Quesito 103 (inserito in Sezione 4 "Agevolazioni concedibili")

Nell'allegato A all'avviso (non riportato nella tabella 1 dello stesso) per quanto attiene gli investimenti in attivi materiali e immateriali nelle aziende agricole connessi alla produzione agricola primaria per quanto attiene l'intensità massima delle agevolazioni si prevede che: le aliquote di aiuto possono essere maggiorate di 20 punti percentuali per:

- *Giovani agricoltori o agricoltori che si sono insediati nei 5 anni precedenti la data della domanda di aiuto;*
- *Gli investimenti collettivi, come impianti di magazzinaggio utilizzati da un gruppo di agricoltori o impianti di condizionamento;*
- *Gli investimenti in zone soggette a vincoli naturali.*

Si chiede, in quanto tale forma di agevolazione non è ripresa dal bando:

- a) Si conferma che nei casi previsti dall'allegato A si applicano le maggiorazioni nello stesso contemplate?*
- b) Le maggiorazioni come previste dal bando si applicano a tutti gli agricoltori che si sono insediati nei cinque anni precedenti la domanda di aiuto?*
- c) Per dimostrare l'utilizzo da parte di un gruppo di imprenditori di impianti collettivi quali un impianto di condizionamento è necessario un atto di impegno da parte degli stessi?*

Ra) e Rb): Si rimanda alla FAQ n.49.

Rc): Premesso che il gruppo di imprenditori deve essere costituito da soli soggetti beneficiari, qualora più aziende agricole realizzino l'investimento per la produzione di energia o di biocarburanti (non prodotti da colture alimentari), allo scopo di soddisfare il proprio fabbisogno energetico o per la produzione di biocarburanti a livello di azienda, il consumo medio annuo è cumulato all'importo equivalente al consumo medio annuo di tutti i beneficiari. In ogni caso, la vendita di energia elettrica è consentita nella rete purché sia rispettato il limite di autoconsumo annuale. La dimostrazione dell'utilizzo è resa attraverso una dichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 da parte di ciascun Soggetto beneficiario.

Quesito 104 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

Nell’assegnazione dei punteggi per quanto attiene le performance ambientali e il calcolo dei relativi indici si riferisce al micro-investimento che di per sé riduce l’impatto specifico o può essere riferito al macro investimento che complessivamente riduce l’impatto? Es. nella realizzazione di una serra gli indici vanno calcolati: sulla riduzione di impatto derivante dall’utilizzo di fonti alternative, sull’utilizzo di led, sul recupero dell’acqua piovana, ecc. o può essere calcolato sull’investimento complessivo della serra che di per sé, essendo dotata degli accorgimenti per il risparmio energetico (di cui sopra), ma consente anche l’utilizzo di meno suolo, risparmio idrico ecc. rappresenta un microcosmo che sinergicamente consente un impatto ambientale complessivamente positivo.

R: Si rimanda alla FAQ n. 102.

Quesito 105 (inserito in Sezione 6 “Istruttoria delle domande e procedura di valutazione dei Programmi e dei Progetti”)

a) Con riferimento agli aspetti relativi alla qualità dell’accordo di filiera: per il calcolo dell’impatto percentuale della crescita occupazionale prevista le percentuali di riferimento (1 e 3%) a quali macro aggregati devono fare riferimento (occupazione nazionale, occupazione settore agricolo, occupazione nella filiera di riferimento)?

b) Con riferimento agli aspetti relativi alla qualità del programma degli interventi: per il calcolo dell’impatto del programma sul mercato di riferimento ci sono degli indicatori che bisogna considerare o bisogna realizzare una valutazione di impatto.

Ra): Si rimanda alla FAQ n. 78.

Rb): Si rimanda alla FAQ n. 84.